



# *Città di Enna*

Piazza Coppola, 2 - 94100 Enna  
tel 093540111 - C.F./P.Iva 00100490861

**Ordinanza del Sindaco N.**

**27**

**Data di registrazione**

**14/05/2025**

**OGGETTO: PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI. OBBLIGHI E DIVIETI.**

## **IL SINDACO**

### **Premesso che:**

- dall'analisi degli incendi (boschivi, di vegetazione e di interfaccia) la suscettività d'innescio e di propagazione dipende dalle condizioni climatiche favorevoli e dallo stato di cura e di pulizia dei fondi e dei margini delle strade;

- l'approssimarsi della stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni oltre ad incidere sul decoro della città e costituire nocimento igienico-sanitario;

**Accertato che** l'abbandono e la incuria, da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni incolti o abbandonati, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, infestate da sterpi, rovi ed arbusti possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco;

**Ritenuta** la necessità, per l'avvicinarsi del periodo di massimo rischio di incendio, di adottare misure prescrittive atte al suo più efficace contenimento, vietando tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

**Considerato** dover assicurare la pulizia e regolare manutenzione delle aree di interfaccia e la buona gestione selvicolturale e quindi promuovere una gestione attiva e mirata, con il coinvolgimento di tutta la cittadinanza e diventare così una comunità resiliente per ridurre probabilità d'insorgenza e propagazione degli incendi;

**Vista e richiamata** la D.A. n. 57/GAB del 14.3.2025 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, avente per oggetto "*Rafforzamento delle Misure antincendio*" con la quale si impartiscono i criteri e i contenuti degli atti da predisporre, da parte delle Amministrazioni, per fronteggiare la possibile procreazione di incendi, nelle aree a verde incolto e stabilisce "*La stagione antincendio boschivo, per l'anno 2025, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre*".

**Atteso che** la presente Ordinanza integra e precisa obblighi e divieti già presenti a livello di ordinamento statale, regionale e regolamentare comunale, ivi compresa l'Ordinanza Sindacale n. 23 del 14.04.2024, in particolare l'art. 2;

### **Richiamati:**

- l'art. 3 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 e ss.mm.ii., con il quale il Sindaco è riconosciuto Autorità Comunale di Protezione Civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dell'amministrazione, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 e ss.mm.ii., in base al quale i Sindaci nella qualità di autorità territoriali di protezione civile esercitano, nel rispetto delle direttive di cui all'art. 15 e di

quanto previsto dalla legislazione regionale esercitano, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;

- l'art. 11 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, con il quale vengono disciplinate le funzioni delle Regioni e delle Città Metropolitane, fra cui viene compresa la lotta agli incendi boschivi;
- il comma 5 lett. a) dell'art. 12 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, secondo il quale il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: “a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b)”;
- l'art. 4 della L.R. n. 14 del 31/08/1998, che dispone anche a carico dei Comuni l'obbligo di istituire gli uffici di protezione civile, prevedendo nei propri bilanci le spese per il loro funzionamento e le relative attività;
- il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm.ii., che ricomprende tra le attività di protezione civile la lotta agli incendi boschivi;

#### **VISTI:**

- la L. n. 353 del 21/11/2000 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”;
- L. n. 116 dell'11.08.2014;
- il Titolo III del D. L.vo n°139 dell' 08/03/2006 e ss.mm.ii. in materia di Prevenzione Incendi;
- il dlgs. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare l' art. 182, comma 6-bis, l'art. 183, co.1 lett. Bter n. 5 in combinato disposto con art. 184, co. 2, l'art. 184, comma 3, lett. a), l'art. 185, comma 1, l'art. 192, l' art. 255, l'art. 256 e l'art 256 bis;
- la L. n. 689 del 24.11.1981 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 16, comma 2;
- il T.U. della Legge di P. S. n. 773 del 18.06.1931 e ss.mm.ii.;
- l' art. 29 CdS (d.lgs.vo n. 285/1992 e ss.mm.ii.);
- gli artt. 423, 423bis, 424, 425, 449, 650 e 652 c.p.;
- la L.n. 8 novembre 2021, n. 155 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile*”;
- il d.lgs.vo n. 267/00 e ss.mm.ii ed in particolare gli articoli che regolano la materia delle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica (art. l'art. 54, co. 4 e ss.mm.ii.);
- l'art. 7bis del d.lgs.vo n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- L.r. n. 16/2024 n. 1, comma 1 dell'articolo 15 :“*Legge di stabilità regionale 2024-2026*” che dispone “*Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio*”;
- la Circolare attuativa n. 34283 del 10/04/2024 – Dipartimento Sviluppo Rurale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca mediterranea ad oggetto: “ legge 16 gennaio 2024 n. 1...”

- la L. r. n. 16 del 06.04.1996 e ss.mm.ii., come successivamente modificata dalla L.r. n. 14 del 14.04.2006 avente ad oggetto "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 di riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione. Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.*", e dalla L.r. n. 14 del 31.08.1998 e ss.mm.ii: in particolare - l'art. 33, prevede che l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione sia diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone e - l'art. 42, dove vengono individuate aziende, enti e società che sono tenute a mantenere pulite, tramite le operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacente alle aree boscate e cespugliate;
- il D.A. Territorio ed Ambiente n. 234/Gab del 30.09.2014 di recepimento di quanto previsto dall'art. 14, co. 8 L. n. 116/2014 di conversione del D.L. n. 91/2014;
- il D.P. Regione Sicilia n. 297 del 04.06.2008 - Fuochi controllati in agricoltura - art.40 commi 1 e 2 L.r. n. 16/1996 , come integrata e modificata dalla L.r. n. 14/2006;
- l'O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007 "*Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione*" che all'art. 1, comma 5, detta norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazioni dei residui colturali;
- la Direttiva del D.R.P.C. n. 20310 del 26.04.2018 (Campagna AIB 2018);
- la Circolare Regione Sicilia del 14 gennaio 2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n.10 del 29.02.2008 "*Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/ 2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale*";
- il Piano AIB 2020 di aggiornamento del Piano AIB 2015 vigente approvato con D.P. Regione Siciliana dell'11.09.2015;
- il D.A. n. 10 del 26/01/2006 art. 30 recante le "*Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico nella Provincia di Enna*" redatte dal Dipartimento Regionale delle Foreste;
- il Piano di Protezione Civile Comunale vigente;
- l'Ordinanza Sindacale n. 23 del 14.04.2024;
- l'ulteriore normativa nazionale e regionale qui non citata e regolatrice della materia;
- lo Statuto Comunale,

**Atteso che** compete al Sindaco emanare ordinanze di prevenzione nonché con l'ausilio delle Forze dell'Ordine vigilare efficacemente sulla loro effettiva esecuzione applicando ove necessario le prescritte sanzioni principali ed accessorie del caso e procedendo ove possibile alla scerbatura in danno qualora non effettuata con rivalsa sui proprietari dei fondi;

**Ritenuto** necessario, per le suesposte motivazioni adottare ai sensi dell'art. 54, comma 4 del d.lgs.vo n. 267/00 e ss.mm.ii. le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi e ad evitare o comunque attenuare la recrudescenza del fenomeno all'interno del territorio comunale, vietando tutte quelle azioni che possono originare situazioni di pericolo mediato o immediato di incendi e situazioni di danno igienico-sanitario ed ambientale al fine di tutelare la salute, la sicurezza e l'incolumità delle persone e dei beni, mediante Ordinanza Sindacale, richiamando così la cittadinanza all'adozione dei comportamenti atti a prevenire situazioni di potenziale pericolo di innesco incendi;

**Considerato** altresì che l'Ordinanza Sindacale avrà valore, oltre al periodo di massimo rischio incendi (dal 15 maggio al 15 ottobre 2025), nei periodi di allerta per ridurre al massimo il rischio di innesco e propagazione degli incendi, in particolare quelli di interfaccia urbana e rurale, nonché negli altri periodi dell'anno solare anche al fine della sicurezza, dell'igiene e della sanità pubblica, e del decoro urbano, in caso di grave incuria o degrado del territorio;

**Ritenuto** quindi che il Sindaco può intervenire con urgenza e senza indugio, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, e adottare le necessarie misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia,

**Richiamati** gli obblighi dell'art. 2 dell'Ordinanza Sindacale n. 23 del 24.04.2025 avente ad oggetto: "*Ordinanza Antincendio 2024*", che s'intendono qui riportati e trascritti pedissequamente,

## **ORDINA E DISPONE**

### **dal 15 maggio al 15 ottobre**

1. **E' fatto divieto assoluto di accensione dei fuochi di ogni genere;**
2. **E' fatto divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture *in loco* di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 152/2006;**
3. **E' fatto divieto a chiunque di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e/o a riposo, insistenti sul territorio comunale.**
4. **E' fatto divieto, in prossimità di boschi e aree protette, terreni agricoli e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le sedi autostradali e ferroviarie che costeggiano terreni con cespugli facilmente infiammabili, parchi e pinete urbane, ricadenti all'interno del territorio comunale, di:**
  - a) usare apparecchi a fiamma libera od elettrici che producano faville;
  - b) fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
  - c) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio;
  - d) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, anche in occasione di feste di solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
  - e) parcheggiare veicoli su aree prossime a presenza di erba e vegetazione secca.
5. **E' fatto obbligo:**
  - ai proprietari, ai conduttori, agli affittuari, ai gestori dei fondi rustici e/o aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo od abbandonate, di aree verdi urbane,
  - ovvero a tutti coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni, campi, comprese le aree boscate, cespugliate, arborate, nonché di quelli coltivati o incolti,
  - ai proprietari di immobili,
  - agli amministratori di stabili con annesse aree a verde,
  - ai responsabili di cantieri edili e stradali,
  - ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali,**di provvedere ad effettuare** le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione incendi, consistenti **negli interventi di pulizia, di bonifica, di diserbo aree incolte, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione**, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare fonte di innesco di incendio o pericolo per la salute, sicurezza ed igiene pubblica.

Provvedere in particolar modo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e di rami che si protendano sui cigli delle strade, al diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, alla rimozione di rifiuti, ivi compresi lo sgombero dei covoni di grano, la rimozione delle stoppie dei cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile che possa essere fonte/veicolo anche accidentale di incendio, mantenendo il detto stato e condizione per tutto il periodo dal 15 maggio al 15 ottobre.

Particolare attenzione va posta, al fine di prevenire l'insorgere di incendi di interfaccia, per le aree a confine con le aree edificate.

**Sono esclusi i terreni che per posizione e giacitura risultano inaccessibili (es.: arroccamenti, pareti rocciose etc.) ed i terreni ricadenti all'interno dell'alveo dei torrenti.**

Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o pulitura dei terreni dovrà essere rimosso a cura a spese degli interessati ed avviato a recupero e smaltito secondo la normativa vigente. **In particolare gli sfalci ed i residui vegetali potranno essere conferiti nelle discariche autorizzate ad Enna – a Scifitello e/o a Venova negli orari stabiliti da calendario.**

**6. E' fatto obbligo, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà - per i detentori a qualsiasi titolo, persone fisiche o giuridiche di aree private e/o o pubbliche - di mantenere in efficienza le fasce di protezione, ovvero a realizzare una fascia parafuoco di protezione di larghezza non inferiore a dieci metri, lungo l'intero perimetro del fondo.**

**Tale fascia di protezione, per i proprietari e/o i gestori e/o i conduttori di campeggi, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive, centri residenziali si estende a venti metri.** Tali distanze dovranno essere ragionevolmente aumentate in relazione all'altezza ed alla densità (fitta vegetazione, alberi di alto fusto, presenza di materiale infiammabile) in maniera da non costituire evidente pericolo per le abitazioni.

**7. Gli Enti pubblici proprietari e/o responsabili di aree, strade e ferrovie hanno l'onere di farsi carico di pulire le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di propria competenza e sono tenuti altresì al mantenimento della pulizia ai sensi dell'art. 42 della L. R. 16/96 e ss.mm.ii;**

**8. La manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi devono essere limitati alla asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile.** Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo;

**9. E' fatto obbligo a tutti i detentori a qualsiasi titolo di terreni coltivati a seminativo, di garantire una fascia di tagliafuoco avente un ampiezza non inferiore a metri dieci lungo l'intero perimetro del fondo.**

**Negli appezzamenti di notevole estensione, durante la semina e per quanto possibile, anche nelle fasi successive, dovranno essere predisposte, a distanza di duecento metri, con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto totalmente prive di vegetazione di larghezza pari a dieci metri.** In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie prive dei parafuochi sopraccitati.

**10. E' fatto obbligo ai concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, di mantenere sempre sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a venti metri;**

**11. E' fatto obbligo ai proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.**

**12. E' fatto obbligo ai detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo di lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a dieci metri;**

**13. E' fatto obbligo al detentore a qualsiasi titolo delle "aie", di osservare le seguenti norme:**

- dovrà distanziare i singoli cumuli di frumento fra loro non meno di sei metri;
- dovrà munire il tubo di scarico dei motori termici di schermo parafaville;
- dovrà porre a distanza non inferiore a metri dieci dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate ;
- dovrà effettuare a motore spento il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc.
- dovrà installare sulle macchine trebbiatrici un estintore a polvere di almeno di litri dieci e per ogni trattore uno di almeno di litri otto;

- dovrà allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia od altro materiale combustibile;
- dovrà applicare, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "Vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

#### **per tutto l'arco dell'anno**

13. **E' fatto divieto** a chiunque, di **buttare** dai veicoli o comunque **abbandonare** sul terreno, **fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o incandescente.**

14. **E' fatto obbligo a chiunque** abbia l'effettiva disponibilità di terreno **di tenerlo in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro**, con particolare riguardo alle sterpaglie ed alle condizioni igieniche del luogo.

15. **E' fatto altresì obbligo** ai soggetti proprietari, ai gestori, ai responsabili, ai conduttori o a coloro che comunque ne abbiano la effettiva disponibilità, di procedere alla **recinzione dei terreni** (ove assente o carente) in corrispondenza dei confini fronteggianti strade pubbliche o private al fine di evitare immissione dei rifiuti.

#### **Avverte**

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della L. n. 353/2000 e ss.mm.ii. con applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente

Nel caso di aree intestate a più proprietari gli obblighi di cui alla presente Ordinanza fanno carico a ciascuno di essi, in quanto incombono su ciascuno obblighi di vigilanza e di prevenzione e pertanto i titolari potranno provvedervi tanto collettivamente, quanto individualmente nonché rappresentativamente per conto di tutti i comproprietari.

Gli obblighi e i divieti incombono altresì sui soggetti, non proprietari del bene, che hanno per fonte legale o convenzionale, obblighi di custodia e di vigilanza sul bene.

#### **Disciplina sanzionatoria**

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente.

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, fermo restando comunque l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e/o immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423bis, 424, 425, 449, 650 e 652 c.p. nonché saranno soggetti ai divieti, alle prescrizioni e alle sanzioni previsti dall'art. 10 L. n. 353/2000 e ss.mm.ii. come richiamata dall'art. 37 L.r. n. 16/96 nel testo modificato dall'art. 38 della L.r n. 14/2006.

In particolare tutte le azioni e gli inadempimenti agli obblighi che possono determinare anche solo parzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo nonché di incendi in zone di interfaccia urbano - rurale, sono punite ai sensi dell'art. 10, comma 6 L. n. 353/2000 e ss.mm.ii. con il pagamento di una sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art. 7, comma 3 e comma 6 della legge citata (L. n. 353/00.).

La mancata asportazione dei residui vegetali o l'abbandono dei rifiuti nelle predette aree determinerà, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii. determinerà l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli art. 255 e 256 del citato decreto. Così il mancato diserbo di aree incolte in genere comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 255 del citato d.lgs. vo n. 152/2006 e ss.mm.ii..

In caso di mancata rimozione di siepi, erbe, rami che si protendono sulla sede o sul ciglio delle strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi del marciapiede ed il mancato diserbo di aree

incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito determinerà l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da €. 173,00 a €. 694 (aggiornamento D.M. 27.12.2018) ai sensi dell'art. 29 d.lgs.vo n. 285/1992 (CdS) e ss.mm.ii..

L'abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali, anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco di rifiuti vegetali (ex art. 182, comma 6bis – art. 185, comma 1 lett. f) d.lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii.) pratica assolutamente vietata nei periodi di massimo rischio d'incendi boschivi e di incendi in zone di interfaccia urbano – rurale, configurandosi quindi come smaltimento di rifiuti agricoli, è sottoposto alla parte IV del Codice dell'Ambiente (d.lgs.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.) e quindi alle previsioni di cui all'art. 256 dello stesso codice.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza per cui non sia già prevista una sanzione da specifiche norme di settore, è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad €. 500,00 come previsto dall'art. 7bis del d.lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii., oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo della pulizia del fondo, con applicazione della procedura e i principi di cui alla L n. 689/1981 e ss.mm.ii..

**L'inosservanza alla presente Ordinanza sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 c.p..**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, nel caso i soggetti tenuti si rendano inadempienti alla messa in pristino delle aree come in obbligo, l'Amministrazione si riserva l'esecuzione coattiva in danno così ogni altro atto che si renderà necessario, al fine di garantire la corretta gestione del territorio e la tutela della incolumità delle persone e dei beni, addebitando ogni onere e spesa sui soggetti resisi responsabili.

#### **RICORDA**

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
- **NUMERO DI EMERGENZA UNICO EUROPEO (Tel. 112)**
- **Ente Corpo Volontari (0935/ 20421 – 20422)**
- **Prefettura di Enna (Tel. 0935 / 522111)**
- **Vigili del Fuoco (Tel. 115)**
- **Emergenza incendio boschivo (Tel. 1515)**
- **Arma Carabinieri (Tel. 112)**
- **Polizia di Stato (Tel. 113)**
- **Guardia di Finanza (Tel. 117)**
- **Polizia Municipale (Tel. 0935 / 40526).**
- **Uffici Comunali (Tel. 0935 / 40384 – 40331 - 40390)**

#### **DISPONE**

- che la presente Ordinanza abbia decorrenza immediata.
- che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, e resa pubblica su tutto il territorio comunale; oltre ad essere inserita nel sito ufficiale del Comune ([www.comune.enna.it](http://www.comune.enna.it)).
- Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

- La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Enna, alla Questura di Enna, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Enna, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna, al Libero Consorzio Comunale di Enna , al Servizio Provinciale di Enna del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al Comando di Polizia Municipale di Enna, all'Ufficio Comunale di Protezione Civile, al Funzionario responsabile dell'Ufficio Tecnico area Urbanistica quale incaricato del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco, Distaccamento forestale Enna, all'ANAS, alle Ferrovie dello Stato.

La Polizia Municipale, gli agenti della Forza Pubblica, quelli del Corpo Forestale ed i Vigili del Fuoco sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il Dirigente Area 4  
Avv. Delfina Voria

Il Sindaco  
Avv. Maurizio A. Dipietro

**Il Sindaco**  
**DIPIETRO MAURIZIO ANTONELLO /**  
**InfoCamere S.C.p.A.**  
(atto sottoscritto digitalmente)